

(N. 1842)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 agosto 1951 (V. Stampato N. 1820)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 AGOSTO 1951

Concessione di un contributo straordinario di lire 40 miliardi  
all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È concesso un contributo straordinario di lire 40 miliardi all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per provvedere alla esecuzione di lavori di sistemazione generale, di rettifica e di depolverizzazione di strade statali dell'Italia meridionale ed insulare.

La spesa predetta sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4 miliardi all'anno a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1959-60.

#### Art. 2.

Allo scopo di iniziare e portare a compimento i lavori di cui al precedente articolo in periodi di tempo abbreviati, la A.N.A.S. è autorizzata ad assumere impegni in misura eccedente gli stanziamenti, entro i seguenti limiti: lire 4 miliardi nell'esercizio 1950-51, lire 12 miliardi nell'esercizio 1951-52, lire 12 miliardi nell'esercizio 1952-53 e lire 12 miliardi nell'esercizio 1953-54.

Per far fronte ai pagamenti in misura eccedente le somme stanziare in ogni esercizio, ai sensi del 2° comma del precedente articolo, l'A.N.A.S. potrà stipulare, occorrendo, anticipazioni con la Cassa depositi e prestiti,

il Consorzio di credito per le opere pubbliche ed altri Istituti di credito, di assicurazioni o di previdenza. Tali operazioni possono essere concluse anche in deroga alle norme di legge, di statuto e di regolamento che disciplinano l'attività dei singoli Istituti mutuanti.

**Art. 3.**

Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi da stanziare nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota del ricavo del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040.

**Art. 4.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S.

Con gli stessi provvedimenti sarà stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale in dipendenza dell'attuazione della legge stessa, ivi compresi gli interessi per le eventuali anticipazioni.

*p. Il Presidente della Camera dei deputati*

**TARGETTI.**